



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 15409 del 2019, proposto da:

Alessandro Piscino, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Pietro Crescente, Gerardo Giordano, Matteo Merola non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva

- del provvedimento di inidoneità, n. 376895/2-11 di prot., adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 11 ottobre 2019, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale «per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019» recante la seguente motivazione «ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto: ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato_PS_ poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: “note d'ansia da prestazione non contenuta”»;
- dell'articolo 10 del bando con il quale è stata indetta la procedura concorsuale «per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019» che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, nella parte in cui prevede che «il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali»;
- della nota recante le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso «per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019» pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alle procedure concorsuali;
- del bando con cui è stato indetto il concorso «per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019»; -del decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso gravato, adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri lo scorso 29 novembre 2019 e pubblicato il successivo 2 di dicembre nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierno ricorrente;
- della graduatoria di merito del concorso riguardante i posti di cui all'articolo 1,

lettera b, del bando di concorso, adottata il 29 novembre 2019 e pubblicata sulla pagina web del concorso lo scorso 2 dicembre 2019, nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2021 il dott. Claudio Vallorani;

Dato avviso di sentenza breve ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente – in qualità di partecipante al concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella GURI, 4^a Serie Speciale n. 23 del 22 marzo 2019 – ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri notificato in data 11 ottobre 2019, con il quale è stato giudicato non idoneo dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici, poiché “...*ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto: ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato_PS_ poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: NOTE D'ANSIA DA PRESTAZIONE NON CONTENUTA*»”;
- a tali fini, il ricorrente ha articolato censure afferenti ai seguenti aspetti: i. falsa applicazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui al D.M. 4 giugno 2014; ii. falsa applicazione del punto 2 dell'elenco delle imperfezioni e infermità allegato alla direttiva di cui al D.M. 4 giugno 2014; iii. violazione dell'articolo 10 della *lex specialis*; iv. violazione delle norme tecniche del concorso per l'accertamento dell'idoneità psicofisica; v. violazione dell'art. 3 della legge

241/90, difetto di motivazione, difetto di istruttoria; vi. violazione e/o falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..

- con atto depositato in data 30 dicembre 2019 si sono costituiti in resistenza il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, che hanno depositato una memoria difensiva corredata da documenti, tra i quali una relazione medico-legale datata 3.1.2019, redatta dall'Ufficio Sanitario del Centro di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri;

- con ordinanza collegiale n. 3245 del 16 marzo 2020 la Sezione ha disposto una verifica, all'uopo incaricando la Commissione Sanitaria d'appello, con sede in Roma Via Piero Gobetti, 6;

- con ordinanza collegiale n. 4949 dell'11 maggio 2020 la Sezione ha accordato al verificatore la proroga dal medesimo richiesta;

- il successivo 23 giugno 2020 l'organo verificatore ha depositato la propria relazione, in cui si perviene alle seguenti conclusioni: *"[...] Esaminata la documentazione agli atti, valutata la consulenza specialistica psichiatrica di Forza Armata eseguita in data odierna che ha recepito comparativamente le risultanze della analoga consulenza effettuata in fase concorsuale, si rileva, come da esame obiettivo, che in entrambi i casi le valutazioni psicometriche non rilevano alcuna alterazione affettivo-comportamentale. Per altro, il videat odierno acclara testualmente [...] ansia contenuta nei limiti fisiologici [...]. Ne deriva che le conclusioni della medesima differiscono da quelle riportate nel verbale redatto dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma in data 11/10/2019, consentendo di potersi esprimere per l'insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità, attribuendo al contempo al ricorrente un coefficiente di idoneità PS 1, compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale..."*;

- a seguito dell'integrazione del contraddittorio, effettuata in adempimento a quanto disposto con ordinanza n. 10529/2020, alla camera di consiglio del 29 gennaio 2021
- previa verifica della completezza dell'istruttoria e del contraddittorio, nonché previo avviso ex art. 60 c.p.a., riportato a verbale – il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Ritenuto che, visto quanto sopra esposto, le censure in precedenza evidenziate, relative al difetto di motivazione e di istruttoria, possano ritenersi fondate e, pertanto, debbano essere accolte, atteso che:

- in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza anche della Sezione (cfr., tra le altre, sent. n. 5735 del 2019), le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici - seppure costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa - non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità;

- nel caso di specie, come detto, la verifica disposta dalla Sezione, effettuata dalla Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare di Roma, ha rilevato *“l'insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità, attribuendo al contempo al ricorrente un coefficiente di idoneità PS 1, compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale...”*;

- ritenuto che la predetta verifica appare assolutamente idonea a fare ipotizzare - come rilevato anche dal Consiglio di Stato in relazione ad ipotesi simili (cfr., tra le altre, ord. n. 3569 del 2020) – *“un evidente errore nell'esercizio della discrezionalità”*, sindacabile in sede di giurisdizione, tenuto anche conto della mancata produzione da parte del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di elementi validi a spiegare l'esito opposto o, comunque, diverso degli esami medici;

Ritenuto che quanto in precedenza riportato sia sufficiente per l'accoglimento della impugnativa proposta, con assorbimento degli ulteriori motivi di diritto formulati;

Ritenuto, peraltro, che le spese di giudizio seguano la soccombenza e debbano essere liquidate a favore del ricorrente in Euro 500,00, oltre agli accessori di legge;

Ritenuto, ancora, di liquidare a favore dell'organo verificatore la somma di Euro

500,00, in linea con quanto dallo stesso richiesto, ponendone l'obbligo di corresponsione a carico del Ministero della Difesa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il giudizio di inidoneità impugnato nonché le graduatorie finali, nei limiti dell'interesse del ricorrente.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione, nonché a corrispondere a favore del verificatore la somma di Euro 500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2021, svoltasi con collegamento "da remoto", ai sensi dell'art. 25, comma 3, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall'art. 1, comma 17, del d.l. n. 183 del 31.12.2020, attraverso videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.